



EMERGENZA CORONAVIRUS

INPS

Compilazione dell'Uniemens relativo a integrazioni salariali per Covid19

La Sede INPS Provinciale di Torino, a seguito di numerose richieste di chiarimenti, ha confermato quanto già indicato nel [messaggio INPS n. 1775/2020](#) e già commentato in un precedente [articolo](#) pubblicato il 28 aprile 2020 relativamente al **conguaglio nei flussi Uniemens dei trattamenti di integrazione salariale relativi all'emergenza da Covid19, anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti.**

Pertanto, si conferma che le aziende dovranno utilizzare il **codice di conguaglio** che verrà comunicato dall'Istituto tramite il servizio "Comunicazione bidirezionale" presente all'interno del Cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell'autorizzazione all'integrazione salariale.

Per le autorizzazioni che rientrano nei limiti dei tetti di utilizzo previsti per le integrazioni salariali (CIGO, FIS e Fondi di solidarietà bilaterali) dal regime ordinario e per le quali la copertura degli oneri (compresi quelli derivanti dalla connessa contribuzione figurativa/correlata) rimane a carico delle rispettive gestioni di afferenza l'INPS conferma che devono essere riportati i codici di conguaglio già in uso, ovvero:

- **L038** "Integr. Salar. Ord. per autorizzazioni POST D.lgs.148/2015";
- **L001** "Conguaglio assegno ordinario";

e le modalità operative di conguaglio sono quelle già indicate dall'Istituto nella circolare n. 9/2017 e nella circolare n. 170/2017, alla cui lettura si rimanda.

Per le integrazioni salariali che superano i limiti dei tetti di utilizzo previsti o perché (nel solo caso dell'assegno ordinario) hanno da più di 5 e fino a 15 dipendenti, essendo gli oneri coperti dai finanziamenti previsti dal D.L. n. 9/2020 e dal D.L. n. 18/2020, sono stati istituiti i nuovi codici di conguaglio seguenti:

- **Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 9/2020 e ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020**

CIGO - articolo 13, comma 1, del D.L. n. 9/2020 (paragrafo A della circolare n. 38/2020) e articolo 19, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (paragrafo A della circolare n. 47/2020). Successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento **<CongCIGOAltCaus>** di **DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAlt** valorizzeranno il codice di nuova istituzione **"L048"**, avente il significato di "Conguaglio CIGO art. 13 del decreto-legge n. 9/2020", ovvero il codice di nuova istituzione **"L068"**, avente il significato di "Conguaglio CIGO art. 19 del decreto-legge n. 18/2020", e nell'elemento **<CongCIGOAltImp>** l'indicazione dell'indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all'autorizzazione non soggetta al contributo addizionale. Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 9/2020 gestiti con il sistema del Ticket, le aziende o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in **<CodiceEventoGiorn>** di **<EventoGiorn>** di **<Giorno>** il codice evento **"COR"** ("Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta"), sia in caso di Cassa Integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l'autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice **"T"** in "TipoEventoCIG" e il relativo ticket in **<IdentEventoCig>**. In caso di cessazione di attività, l'azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

Assegno ordinario - articolo 13, comma 1, del D.L. n. 9/2020: FIS e Fondi di solidarietà bilaterali; articolo 13, comma 4, del D.L. n. 9/2020: FIS aziende con più di 5 dipendenti (paragrafi A e C della circolare n. 38/2020) e

articolo 19, comma 1, del D.L. n. 18/2020: FIS e Fondi di solidarietà bilaterali (paragrafi A e C della circolare n. 47/2020). In caso di accesso alle prestazioni di assegno ordinario, per tutte le istanze presentate a partire da febbraio 2020 e con decorrenza della prestazione dalla medesima data, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno associare all'istanza medesima un codice identificativo (ticket). I datori di lavoro dovranno indicare il **<CodiceEvento> "AOR"** già in uso per gli eventi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa tutelati dai Fondi di solidarietà e dal FIS, gestiti con il sistema del Ticket. A tal fine avranno cura di compilare il flusso Uniemens secondo le seguenti modalità. Nell'elemento **<Settimana>** di **<DatiRetributivi>** di **<DenunciaIndividuale>**, nel campo **<CodiceEvento>** andranno utilizzati i codici che identificano l'evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo. Gli stessi andranno valorizzati nell'elemento **<EventoGiorn>** dell'elemento **<Giorno>** in corrispondenza di **<CodiceEventoGiorn>** (contenente la codifica della tipologia dell'evento del giorno). L'elemento **<NumOreEvento>** dovrà contenere il numero ore dell'evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento si rimanda alle indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens. Nell'elemento **<IdentEventoCIG>** va indicato il codice identificativo (ticket) ottenuto dall'apposita funzionalità "Inserimento ticket", prevista all'interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l'autorizzazione. Tale ticket identifica l'intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l'associazione con l'autorizzazione rilasciata all'esito dell'istruttoria. Anche nell'elemento **<CodiceEvento>** di **<DifferenzeACredito>** dovrà essere valorizzato con il codice evento **"AOR"**. Per l'esposizione del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno ordinario che è stata autorizzata, deve essere utilizzato l'elemento **<FondoSol>** al percorso DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata. I datori di lavoro dovranno operare nel seguente modo. Nell'elemento **<NumAutorizzazione>** di **<CIGAutorizzata>** dovrà essere esposto il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS competente; negli elementi **<CongFSolCausaleACredito>** e **<CongFSolImportoACredito>** di **<CongFSolACredito>** di **<FondoSol>** andranno indicati, rispettivamente, la causale dell'importo posto a conguaglio ed il relativo importo. A tal fine, le aziende autorizzate all'assegno ordinario a carico dello Stato, ivi comprese le aziende iscritte al FIS, valorizzeranno il nuovo codice causale **"L003"**, avente il significato di "Conguaglio assegno ordinario ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del decreto-legge n. 9/2020", ovvero il codice causale di nuova istituzione **"L004"**, avente il significato di "Conguaglio assegno ordinario ai sensi degli art. 19 e 21 del decreto legge n. 18/2020". Le aziende autorizzate all'assegno ordinario e iscritte al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti, valorizzeranno il nuovo codice causale **"L005"**, avente il significato di "Conguaglio assegno ordinario ai sensi dell'articolo 13 comma 4 del decreto-legge n. 9/2020". In caso di cessazione di attività l'azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

- **Cassa integrazione ordinaria ai sensi dell'articolo 14 del D.L. n. 9/2020 (paragrafo B della circolare n. 38/2020) e ai sensi dell'articolo 20 del D.L. n. 18/2020 (paragrafo B della circolare n. 47/2020)**
Successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento **<CongCIGOAltCaus>** presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione **"L049"**, avente il significato di "Conguaglio CIGO art. 14 del decreto-legge n. 9/2020", ovvero il nuovo codice causale **"L069"** avente il significato di "Conguaglio CIGO art. 20 del decreto-legge n. 18/2020" e nell'elemento **<CongCIGOAltImp>** l'indicazione dell'indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all'autorizzazione non soggetta al contributo addizionale. In caso di cessazione di attività l'azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite il flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni. Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 9/2020 e dell'articolo 20 gestiti con il sistema del Ticket, le aziende dovranno indicare in **<CodiceEventoGiorn>** di **<EventoGiorn>** di **<Giorno>** il codice evento **"COR"** ("Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta"), sia in caso di Cassa Integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l'autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice **"T"** in **"TipoEventoCIG"** e il relativo ticket in **<IdentEventoCig>**.
- **Assegno ordinario ai sensi dell'articolo 21 del D.L. n.18/2020**
I datori di lavoro interessati, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, utilizzeranno le modalità operative relative all'assegno ordinario di cui al precedente punto. In particolare, valorizzeranno il codice causale **"L004"**, avente il significato di "Conguaglio assegno ordinario ai sensi degli art. 19 e 21 del decreto-legge n. 18/2020".

API Torino continuerà naturalmente a fornire altre comunicazioni non appena possibile.

PER SAPERNE DI PIU'

Tutte le informazioni sull'emergenza sono contenute nel sito di API Torino

www.supportoemergenzepmi.org

Per avere gli aggiornamenti su successivi provvedimenti e sulla situazione, è possibile consultare <http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968> continuamente aggiornato da Palazzo Chigi.

API È SEMPRE A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE ASSOCIATE

Per qualsiasi informazione e/o segnalazione potete sempre rivolgervi ai seguenti riferimenti

Segreteria Area Lavoro (sindacale@apito.it – 011 4513248)

Segreteria Area Tecnica (sertec@apito.it – 011 4513262)

Segreteria Area Economica (credifin@apito.it – 011 4513203)

Torino, 13/05/2020